

# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 16 dicembre 2020

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

**Prot. G 19 /2020**

**OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE – LE NUOVE CODIFICHE OBBLIGATORIE DALL'1/1/2021**

In questa circolare si analizzano le caratteristiche delle nuove specifiche tecniche (Provvedimento 20.4.2020 Agenzia delle Entrate), modificative del tracciato xml relativo alla fatturazione elettronica, il cui utilizzo è facoltativo dal 1° ottobre 2020, ed **obbligatorio dal 1° gennaio 2021**.

**ATTENZIONE:** i clienti che per la predisposizione delle fatture elettroniche utilizzano **propri gestionali**, dovranno accertarsi che quest'ultimi siano stati o saranno **adeguati alle nuove specifiche tecniche**. I clienti che invece utilizzano i software proposti dallo studio (TIC - DH APP) non dovranno effettuare alcun intervento in quanto tali programmi saranno automaticamente aggiornati.

In fase di compilazione della fattura è necessario **porre attenzione all'utilizzo di nuovi codici** commentati nella presente circolare.

Anticipiamo che le operazioni "**passive**" (fatture di acquisto) per le quali sarà necessario adeguare i propri *software* alle nuove specifiche tecniche, sono limitate ad operazioni particolari, quali l'emissione di autofatture denuncia, l'emissione di autofatture per la regolarizzazione dello splafonamento, le modalità di estrazione dei beni dai depositi Iva. Le operazioni "**passive**" per le quali invece si rende necessaria **l'integrazione della fattura tramite emissione di una nuova fattura elettronica** (*reverse charge* interno/registrazione delle operazioni con l'estero), in prima battuta, **sono facoltative** (probabilmente obbligatorie dal 2022). Per completezza si informa che l'emissione del documento integrativo elettronico per acquisti da operatori esteri **consente di evitare l'invio dell'esterometro**.

Il nuovo tracciato della nuova fattura elettronica, utilizzabile del 1° ottobre 2020, contiene:

- **nuovi codici relativi al Tipo Documento;**
- **nuovi codici Natura;**
- **nuovi codici di Tipo Ritenuta.**

## **NUOVI "TIPO DOCUMENTO"**

Sono stati introdotti **nuovi codici** per gestire le seguenti fattispecie:

- **integrazione fatture** reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall'estero (TD17 e TD19);
- **regolarizzazione splafonamento** (TD21);
- **estrazione beni da un deposito IVA** (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA **con versamento dell'IVA** (TD23);
- **fattura differita** ex art. 21, comma 4, **lett. a)**, DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).  
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- **fattura differita** ex art. 21, comma 4, **lett. b)**, DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata allo SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- **cessione di beni ammortizzabili** e per **passaggi interni** (TD26);
- fattura per **autoconsumo / cessioni gratuite** senza rivalsa (TD27).

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

Si riporta di seguito la **tabella completa** dei codici "tipo documento"

Codice tipo documento	Descrizione e utilizzo del codice
<b>TD01</b>	<b>Fattura</b>
<b>TD02</b>	<b>Acconto / Anticipo su fattura</b>
<b>TD03</b>	<b>Acconto / Anticipo su parcella</b>
<b>TD04</b>	<b>Nota di Credito</b>
<b>TD05</b>	<b>Nota di debito</b>
<b>TD06</b>	<b>Parcella</b>
<b>TD16 NEW</b>	<b>Integrazione fattura reverse charge interno:</b> trasmissione allo SdI di un documento contenente le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta, nei casi di fatture ricevute da soggetti residenti o stabiliti, per operazioni soggette a reverse charge interno (art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972)
<b>TD17 NEW</b>	<b>Integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall'estero:</b> trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l'autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE
<b>TD18 NEW</b>	<b>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari:</b> trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, D.L. n. 331/1993
<b>TD19 NEW</b>	<b>Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72:</b> trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta oppure l'autofattura, nei casi di acquisto da soggetti non residenti (rispettivamente intra-UE ed extra-UE) di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA, diversi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni
<b>TD21 NEW</b>	<b>Autofattura per splafonamento:</b> trasmissione allo SdI di un'autofattura per regolarizzare gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi superiori al plafond disponibile, da parte degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta (art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n.633/1972)
<b>TD22 NEW</b>	<b>Estrazione beni da Deposito IVA:</b> trasmissione allo SdI di un documento contenente l'integrazione per estrazione di beni di provenienza UE e autofattura per estrazione beni di provenienza extra-UE
<b>TD23 NEW</b>	<b>Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA:</b> estrazione del bene da un deposito IVA per essere utilizzato o commercializzato nel territorio dello Stato con versamento dell'imposta tramite F24, dovuta dal soggetto che immette o procede all'estrazione ma versata in nome e per conto suo dal gestore del deposito IVA
<b>TD24 NEW</b>	<b>Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a):</b> trasmissione allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, delle fatture differite emesse a fronte di cessione di beni o prestazioni servizi (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)
<b>TD25 NEW</b>	<b>Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b):</b> trasmissione allo SdI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, delle fatture emesse per cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo soggetto per il tramite del proprio cedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)
<b>TD26 NEW</b>	<b>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (art. 36, DPR n. 633/72):</b> trasmissione allo SdI di fatture elettroniche immediate o differite aventi ad oggetto cessioni di beni ammortizzabili oppure per passaggi interni (art. 36, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) che non concorrendo alla formazione del volume d'affari vanno annotate nel rigo VE40 della dichiarazione IVA;
<b>TD27 NEW</b>	<b>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa:</b> trasmissione allo SdI di fatture elettroniche ad oggetto operazioni riguardanti la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art.2, comma 2, numero 5), D.P.R. n. 633/1972), oltre che operazioni riguardanti le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta (art. 2, comma 2, numero 4), D.P.R. n. 633/1972)

# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

## **NUOVI CODICI "NATURA OPERAZIONE"**

Per quanto riguarda i **nuovi codici di dettaglio da indicare nel campo Natura**, il loro **utilizzo** sarà **"obbligatorio" a decorrere dal 1° gennaio 2021**.

Nel periodo transitorio, che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, è possibile utilizzare sia i codici generici che i nuovi codici di dettaglio, mentre **dal 1° gennaio 2021 dovranno essere utilizzati esclusivamente i nuovi codici** dettagliati ed i codici N2, N3 ed N6 non saranno più utilizzabili.

I **codici N2, N3 ed N6** sono stati suddivisi in più codici. In particolare:

- per il codice **N2**, relativo alle **somme non soggette**, sono previsti **due nuovi "codici"**;
- per il codice **N3**, relativo alle **somme non imponibili**, sono state introdotte **6 nuove tipologie** di non imponibilità;
- il codice **N6**, relativo all'**"inversione contabile"** è stato dettagliato tramite l'introduzione di **nove nuove tipologie** di inversione contabile.

### **N2 - operazioni non soggette**

I due nuovi codici introdotti per il codice **N2**, relativo alle **operazioni "Non soggette"**, sono:

- **N2.1 - "Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72"**, che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies;
- **N2.2 - "Non soggette – altri casi"**: che dovrà essere utilizzato per esempio nei casi di operazioni effettuate nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

### **N3 - operazioni non imponibili**

Le sei nuove tipologie di non imponibilità introdotte, relative al codice **N3 "Non imponibili"**, sono:

- **N3.1 - "Non imponibile - esportazioni"**, utilizzato, ad esempio per le cessioni all'esportazione non imponibili, (art. 8, comma 1, lett. a), lett. b), lett. b-bis), D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993);
- **N3.2 - "Non imponibile - cessioni intracomunitarie"**, utilizzato nei casi di cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993);
- **N3.3 - "Non imponibile - cessioni verso San Marino"**, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi (art. 71, D.P.R. n. 633/1972);
- **N3.4 - "Non imponibile - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazioni"**, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuati ex art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972;
- **N3.5 - "Non imponibile a seguito di dichiarazione d'intento"**, utilizzato nei casi di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione d'intento ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972;
- **N3.6 - "Non imponibile - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond"**, utilizzato, ad esempio, per le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE (art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. n. 331/1993) ovvero per i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma 4, lett. i), D.L. n. 331/1993).

### **N6 - inversione contabile**

Le nove nuove tipologie introdotte, relativamente al codice **N6 - "Inversione Contabile"**, sono:

- **N6.1 - "Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero"**, utilizzato nei casi di cessioni all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero (art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972), per le quali è previsto il pagamento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta;
- **N6.2 - "Inversione contabile - cessione di oro e argento puro"**, utilizzato nei casi di cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta, nonché l'ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;
- **N6.3 - "Inversione contabile - subappalto nel settore edile"**, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta (art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972);

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

- **N6.4 - "Inversione contabile - cessione di fabbricati"**, utilizzato nei casi di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.5 - "Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari"**, utilizzato nei casi di cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.6 - "Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici"**, utilizzato nei casi di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.7 "Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi"**, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.8 - "Inversione contabile - operazioni settore energetico"**, che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. n. 633/1972);
- **N6.9 - "Inversione contabile - altri casi"**, utilizzato nei casi di operazioni di inversione non riportate ai precedenti punti.

## **NUOVI CODICE "TIPO RITENUTA"**

Per quanto riguarda i **codici** relativi al "**Tipo Ritenuta**", oltre agli attuali RT01 (Ritenuta persone fisiche) e RT02 (Ritenuta persone giuridiche) al fine di gestire alcune tipologie di contributi, sono stati aggiunti 4 nuovi codici da inserire nel campo Tipo Ritenuta.

In particolare:

- **RT03 - Contributo INPS**: da utilizzare qualora il prestatore emetta una fattura con una quota INPS a suo carico;
- **RT04 - Contributo ENASARCO**: da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un agente di commercio, con la quota di contributo ENASARCO a carico dello stesso agente;
- **RT05 - Contributo ENPAM**: da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
- **RT06 - Altro contributo previdenziale**: da utilizzare in tutti gli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.

## **ALTRE NOVITA' CONTENUTE NEL TRACCIATO**

Tra le novità introdotte nel nuovo tracciato .xml della fatturazione elettronica segnaliamo:

- l'aggiunta di **due nuovi codici da inserire nel campo <CausalePagamento>** all'interno del blocco <DatiRitenuta>, ed in particolare il codice **M2** (prestazione **lavoro autonomo non esercitabile abitualmente**) e il codice **Z0** (**titolo diverso dai precedenti**). Tale modifica è stata introdotta al fine di allineare i codici delle ritenute con quelle della Certificazione Unica;
- l'introduzione, tra le Modalità di pagamento, del codice **MP23** relativo al **pagamento PagoPA**;
- il **calcolo automatico dell'imposta di bollo**: il Sistema di Interscambio calcola automaticamente l'imposta di bollo qualora la fattura elettronica assolva l'imposta di bollo; è sufficiente indicare "SI" nel solo campo <BolloVirtuale> mentre la compilazione del campo <ImportoBollo> **diviene opzionale**.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.**